

ANTONIO VALENZA

AVVOCATO

C.F. VLNNTN84L17C975N – P. IVA 08144220723

Via Europa Unità n. 42 - 70014 Conversano (BA)

email: valenza.antonio@gmail.com

pec: valenza.antonio@arubapec.it

Cellulare3922800433

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

(SEZ. FALLIMENTARE)

Ricorso per la procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex art. 67 e ss. Codice della Crisi)

In favore della **Sig.ra Ardito Rosa** (c.f. RDTRSO61B60E223F) nata a Grumo Appula il 20/02/1961 e residente in Bari alla Via Niceforo n. 2/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Valenza del Foro di Bari, C.F. VLNNTN84L17C975N, giusta procura conferita in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dello scrivente difensore in Conversano alla Via Europa Unità n. 42, nonché presso domicilio digitale pec: valenza.antonio@arubapec.it.

Ai sensi dell'art. 125 1° comma c.p.c. e dell'art. 176 2° comma c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: valenza.antonio@arubapec.it, indirizzo fornito anche ai sensi dell'art. 13 – 3 bis DPR 115/ 2002;

PREMESSO CHE

- A. In data 06/05/2022 la ricorrente depositava presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bari istanza per la nomina del professionista **(doc. 1)**.
- B. L' O.C.C.S presso Ordine degli Avvocati di Bari apriva la procedura rubricata al n. 19/2022, nominando l'Avv. GianroccoConteduca del Foro di Bari gestore della crisi da sovraindebitamento**(doc. 2)**.
- C. Con lettera raccomandata pec del 17/05/2022 **(doc. 3)** l'Avv. GianroccoConteduca comunicava al procuratore della Sig.ra Ardito Rosa di accettare l'incarico.
- D. In data 22/06/2022 si svolgeva l'incontro **(doc. 4)** tra il Professionista nominato Avv. GianroccoConteduca, la Sig.ra Ardito Rosa e lo scrivente difensore.
- E. Con lettera pec del 06/07/2022 **(doc. 5)** l'istante ha trasmesso al Professionista nominato una nota di precisazione unitamente alla documentazione suppletiva recuperata presso gli Uffici competenti



SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Esaminando la posizione della ricorrente si può affermare che sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura.

Quanto ai requisiti soggettivi, la ricorrente, riveste senza alcun dubbio la qualifica di "consumatore", in quanto le obbligazioni dalla stessa assunte hanno scopo estraneo all'attività imprenditoriale o professionale e pertanto non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.

Non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, la Sig.ra Ardito Rosa, si trova indubbiamente in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite.

Tutto ciò premesso l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, intende proporre al Tribunale adito il seguente piano di ristrutturazione dei debiti i cui punti per maggiore fluidità di lettura vengono di seguito riassunti:

SOMMARIO

1. Situazione debitoria e cause del sovraindebitamento
2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
3. Elenco beni del debitore;
4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
5. Convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;
6. La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti
7. Modalità di pagamento e piano rateale;
8. Condotta degli intermediari finanziari

1. Situazione debitoriae cause del sovraindebitamento

La Sig.ra Rosa Ardito in data 23/04/1988 ha contratto matrimonio con il Sig. Restaini Pasquale, dall'unione nel 1996 sono nati 3 gemelli, Restaini Mario, Restaini Adele e Restaini Nicolò, oggi



tutti maggiorenni, l'ultimo attualmente vive con la ricorrente in una abitazione civile condotta in locazione.

Il tenore di vita in costanza di matrimonio è sempre stato elevato in quanto entrambi i coniugi sono dipendenti pubblici e le loro entrate mensili si attestavano attorno ai 3.000,00 euro circa.

Nel 2005 i coniugi Restaini e Ardito decidono di addivenire ad una separazione personale depositando presso il Tribunale di Bari il ricorso alle seguenti condizioni: “....2) *i figli sono affidati alla madre....3) il Sig. Restaini si obbliga a versare alla Sig.ra Ardito Rosa, a partire dalla data di omologazione della separazione ed entro il primo giorno di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli (anche dopo il raggiungimento della loro maggiore età e fino a che essi, non avranno raggiunto la maggiore età, continueranno a vivere con la madre) la somma, per ciascuno di essi di € 170,00, da rivalutarsi annualmente...*”. Il Tribunale di Bari con decreto n. 1683 del 22/02/2005 omologava la separazione (**doc. 6**)

L'assegno di mantenimento, in virtù delle esigenze dei 3 figli all'epoca minorenni e studenti, non è mai stato adeguato, la ricorrente infatti ha dovuto ricorrere ad accendere finanziamenti, per garantire ai figli lo stesso tenore di vita e un adeguato livello di istruzione scolastica (**doc. 7 – finanziamenti**) oltre che cure mediche.

La ricorrente nell'anno 2006, a seguito della morte del proprio genitore (padre) si è dovuta trasferire dalla casa coniugale a quella ove ha vissuto con l'altro genitore (madre), quest'ultima priva di reddito, quindi la Sig.ra Ardito Rosa oltre al sostentamento dei 3 figli si è dovuta occupare anche di quello della madre.

Nel 2014 viene depositata presso il Tribunale di Bari domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “...3) *i coniugi, rinunciando reciprocamente all'assegno personale poiché economicamente autosufficienti, concordano che il Restaini versi mensilmente alla Sig.ra Ardito Rosa la somma di euro 700,00 (€ 233,33 per ciascun figlio)....a titolo di contributo al mantenimento; 4) i coniugi convengono altresì che il Restaini provveda al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie....*”. Il Tribunale di Bari con Sentenza N. 3753/2014 del 15/07/2014 ha accolto la domanda di divorzio (**doc. 8**).

Nel 2016 a seguito del decesso della madre della ricorrente la stessa è costretta a reperire altro alloggio ove trasferirsi con suo figlio Nicolò, reperendo una abitazione civile ove attualmente



vive, sita in Bari alla Via Niceforo n. 2, giusta contratto di locazione, pagando un canone di locazione pari ad euro 530,00 mensili (**doc. 9**).

In tutto questo lasso temporale la ricorrente a comunque continuato ad aiutare nei limiti del possibile i suoi 3 figli consentendo agli stessi, tramite prestiti famigliari, di ottenere il titolo di studio della scuola superiore e frequentare stage formativi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro.

Per quanto concerne la situazione debitoria e il numeroso ricorso ai finanziamenti (cfr. doc. 7) si evidenzia quanto segue:

- 01/10/2009 finanziamento acceso presso PlusValore S.p.A. di euro 32.926,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 326,00;
- 16/02/2010 finanziamento mediante cessione del quinto acceso presso Family Credit per euro 18.000,00 da corrispondere in 120 rate mensili di euro 150,00;
- 14/02/2011 finanziamento acceso presso Findomestic con addebito automatico sul c/c per complessivi euro 10.000,00 da rimborsare in 72 rate mensili di euro 207,00;
- 13/07/2013 finanziamento acceso presso Compass S.p.A. di euro 5.000,00 da rimborsare in 36 rate mensili di euro 188,00;
- 05/02/2018 contratto di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio acceso presso Fincontinuo S.p.A. di euro 44.760,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 373,00;
- 28/02/2018 contratto di mutuo mediante delegazione di pagamento sullo stipendio acceso presso IBL Banca per euro 39.132,00 da rimborsare in 108 rate mensili di euro 364,00.

Ad oggi la situazione debitoria è la seguente:

Creditore	Importo debito dovuto	Tipologia debito
Fincontinuo	€ 26.483,00	Chirografario assistito da cessione 1/5
IBL Banca	€ 13.832,00	Chirografario assistito da delegazione di pagamento
CompassBanca S.p.A.	€ 12.270,61	Chirografario assistito da pignoramento 1/5 sullo stipendio
BNL (oggi MB Credit Solution)	€ 40.430,45	Chirografario assistito da pignoramento 1/5 sullo



		stipendio – In coda
Banca Ifis	€ 5.100,24	Chirografario assistito da pignoramento 1/5 sullo stipendio – In coda
Agenzia delle Entrate	€ 244,83	Tributario
Comune di Bari	€ 551,00	Tributario

La società Compass, BNL (oggi MB Credit Solution) e Banca Ifis hanno promosso azione esecutiva mobiliare presso terzi ed hanno ottenuto il decreto di assegnazione delle somme, che qui si allegano (**doc. 10**)

Tabella riepilogativa procedure esecutive pendenti

Creditore	Tribunale – NRG	N. Decreto e importo assegnato
Compass Banca S.p.A.	Tribunale di Bari – NRG 1885/2018	Decreto n. 2011/2019 – Somma € 21.967,00
IFIS NPL S.p.A.	Tribunale di Bari – NRG 5068/2018	Decreto n. 350/2021 – Somma € 5.100,24
MB Credit Solution (ex BNL)	Tribunale di Bari – NRG 3987/2019	Decreto n. 265/2022 – Somma € 40.430,45

Il ricorso ai suddetti finanziamenti per i motivi innanzi esposti rappresenta la causa principale del sovraindebitamento, giova evidenziare, che i tentativi posti in essere dalla Sig.ra Ardito di recuperare quota parte delle spese straordinarie sostenute in favore dei 3 figli non hanno avuto esito positivo stante la sussistenza di pignoramenti già in essere sullo stipendio del Sig. Restaini. Inoltre, la situazione debitoria si è complicata, con il decesso della madre della ricorrente avvenuto nel 2016, poiché quest'ultima ha dovuto reperire una nuova abitazione in locazione, quindi, lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente pari ad euro 1.838,10, su cui insistono cessione e delegazione è divenuto insufficiente e pertanto la ricorrente ha iniziato a non onorare più i finanziamenti accesi, anche per evitare di subire intimazione di sfratto per morosità.

2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;



La ricorrente è dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico di Bari ove svolge la mansione di Collaboratore professionale dal 1988.

Il nucleo familiare della ricorrente composto dalla stessa e dal figlio Restainivive nell'unità immobiliare condotta in locazione, infatti, la ricorrente non possiede alcun bene immobile, come risulta dalla visura catastale che si allega (**doc. 11**).

La cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare ed alla soddisfazione del fabbisogno dello stesso è pari pertanto ad euro 1.100,00 mensili come da tabella:

SPESE ALIMENTARI, ABBIGLIAMENTO, IGIENE E PULIZIA	€ 120,00
SPESE ELETTRICITÀ, ACQUA GAS E RISCALDAMENTO, TARI	€ 180,00
ONERI CONDOMINIALI	€ 60,00
SPESE VARIE PER SPOSTAMENTI E TRASPORTO	€ 120,00
SPESE CURE MEDICHE E MEDICINALI	€ 90,00
SPESE LOCAZIONE ABITATIVA	€ 530,00
TOTALE MENSILE	€1.100,00
TOTALE ANNUO	€ 13.200,00

La situazione reddituale del nucleo familiare allo stato attuale evidenzia entrate mensilnette pari ad € 1.838,10 il tutto come indicato nella dichiarazione dei redditi anno 2021 che si produce (**doc. 12**), detratta la somma necessaria per il fabbisogno familiare di euro 1.100,00 residua la somma di euro 730,00 da destinare al piano di ristrutturazione.

I redditi dichiarati sono i seguenti:

Anno	Reddito complessivo	Reddito medio mensile
2019	€28.619,29	€2.384,94
2020	€31.769,62	€2.647,47
2021	€31.769,42	€2.647,45

Il **reddito mensile medio**, calcolato sulla base dei redditi mensili medi ammonta ad **€2.559,95 (lordi)**.

3. Elenco beni del debitore;

La ricorrente è titolare di un c/c acceso presso Banca Popolare di Bari

TABELLA BENI



BENE	MASSA		GIACENZA
Conto corrente bancario	Valore di stima al 31/12/2021	€ 1.065,00	€ 316,95
Carta Poste Pay	Valore di stima al 31/12/2021	€ 0,00	€ 10,00

4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

Nessuno

5. Convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria;

La ricorrente è impossidente, pertanto, al fine di garantire un *par condicio creditorum*, la predisposizione del presente piano di ristrutturazione sia più soddisfattiva di quella liquidatoria così come ampiamente argomentato e provato anche dalla relazione ex art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa redatta dal Professionista nominato.

6. La proposta del piano di ristrutturazione

In considerazione delle premesse innanzi esposte si passa ad illustrare la proposta di piano che prevede il soddisfacimento dei crediti nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

La situazione debitoria complessiva ammonta ad euro 98.912,13a cui vanno aggiunte le spese prededucibili per complessivi euro 8.976,00 di cui

- € 5.856,00 compenso OCC

- € 3.120,00 compenso legale

Posto che il totale della posizione debitoria, comprese le spese in prededuzione ammonta a complessivi euro 107.88813, la ricorrente propone il pagamento integrale delle spese prededucibili, quelle in privilegio e una falcidia del 70% dei crediti chirografari.

7. Modalità di pagamento e piano rateale

In considerazione delle entrate mensili della ricorrente che ammonta ad euro 1.838,10 circa, detratta la somma di euro 1.100,00 per soddisfare le esigenze famigliari, residua la somma di euro 730,00 mensili circa.

La proposta formulata dai ricorrenti prevede un piano di rientro, in un lasso temporale di 57 mesi (4 anni e 8 mesi circa), mediante pagamento rateale mensile così suddiviso:



Creditore	Tipologia	Importo dovuto	% Soddisfo	Importo da pagare	Dilazione	Rata
Compenso OCC e Avv. A. Valenza	Prededucibili	€ 8.976,00	100 %	€ 8.976,00	13 mensilità	Dalla 1° alla 13°
Agenzia delle Entrate	Privilegio	€ 190,00	100%	€ 190,00	1 mensilità	1 rata
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 54,83	30%	€ 16,45	1 mensilità	1 rata
Comune di Bari	Privilegio	€ 551,00	100%	€ 551,00	1 mensilità	1 rata
Fincontinuos.p.a.	Chirografo	€ 26.483,00	30%	€ 7.944,90	43 mensilità	Dalla 15° alla 57° rata
IBL Banca	Chirografo	€ 13.832,00	30%	€ 4.149,60	43 mensilità	Dalla 15° alla 57° rata
MB Credit (ex BNL)	Chirografo	€ 40.430,45	30%	€ 12.129,13	43 mensilità	Dalla 15° alla 57° rata
Banca Ifis	Chirografo	€ 5.100,24	30%	€ 1.530,07	43 mensilità	Dalla 15° alla 57° rata

8. Condotta degli intermediari finanziari

Appare opportuno evidenziare che ci troviamo dinanzi ad una classica fattispecie di “concessione abusiva del credito al consumatore”, basti pensare ai numerosi finanziamenti erogati a partire dall’anno 2009.

Dalla documentazione allegata al ricorso emerge chiaramente che gli intermediari finanziari non hanno rispettato il dettato normativo ex art. 124 bis TUB il quale dispone che prima della conclusione del contratto di finanziamento, l’intermediario finanziario, deve valutare il merito creditizio del consumatore.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato l’istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell’inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr. Cass. n. 7030/2006).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,



RICORRE

all'On.le Tribunale adito, nella persona del Giudice designando, affinché ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi del Nuovo Codice della Crisi,

VOGLIA

I) dichiarare aperta la procedura e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge;

II) disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari invidi duali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;

III) per l'effetto dell'omologa del piano, revochi: - la cessione volontaria del quinto sullo stipendio in favore della società FincontinuoSpA; - la delegazione di pagamento in favore della società IBL Banca; - il pignoramento di 1/5 dello stipendio – Procedura NRG 1885/2018 e coevo decreto N. 2011/2019 in favore di Compass Banca S.p.A.,

IV) per l'effetto dell'omologa del piano, sospenda, le seguenti procedure esecutivemobiliari presso terzi: -NRG350/2021 e coevo decreto assegnazione delle somme N. 350/2021 in favore di IFIS NpLSp.A.; - NRG 3987/2019 e coevo decreto di assegnazione somme N. 265/2022 in favore di MB Credit Solution

V) concedere espressamente la esdebitazione personale della ricorrente

Conversano, 24/10/2022

Avv. Antonio Valenza

Si offre in comunicazione: 1) Istanza di accesso all'O.C.C.S; 2) Nomina del gestore della Crisi; 3) Lettera raccomandata pec datata 17/05/2022; 4) Verbale 1 incontro del 22/06/2022; 5) Lettera pec precisazione istanza; 6) Separazione consensuale coniugi Restaini – Ardito; 7) Contratti di finanziamento accessi dalla Ardito Rosa; 8) Divorzio; 9) Contratto di locazione; 10) Atti di pignoramento presso terzi; 11) Risultanza catastale; 12) Dichiarazione redditi 2021; 13) Dichiarazione redditi 2020; 14) Dichiarazione redditi 2019; 15) Estratto conto corrente; 16) Lista movimenti carta Poste Pay; 17) Autocertificazione stato di famiglia

